



Le nuove sanzioni dal 1° luglio 2018 per le violazioni su salute e sicurezza sul lavoro

L'INL pubblica le nuove ammende e sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione del D.Lgs. 81/2008 a partire dal 1° luglio 2018.

Aggiornate le sanzioni applicabili per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'ispettorato nazionale del Lavoro con la lettera Circolare del 22 Giugno 2018 rivede al rialzo gli importi a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale 12 giugno 2018 che aggiorna le sanzioni previste dal testo unico in materia (DLGS 81/2008) in misura pari all'1,9% a partire dal **1° luglio 2018** per il prossimo quinquennio. La rivalutazione delle sanzioni è prevista in base all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013 con il quale il legislatore ha operato una profonda modifica al testo unico relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie.

In virtù della predetta modifica, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da atti aventi forza di legge **sono rivalutate ogni cinque anni** con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione, la rivalutazione era stata fissata a decorrere dal 1° luglio 2013, **nella misura del 9,6%**; ora il nuovo tasso è stato pari all'1,9%. L'ispettorato del Lavoro ha, quindi, pubblicato i nuovi importi validi dal 1° luglio 2018 sia per le ammende che per le sanzioni amministrative (si veda tabella). I datori di lavoro che non rispetteranno le norme in materia di sicurezza e salute incapperanno in **sanzioni pecuniarie da 223,36€ a 8.934,59€ a seconda della gravità della violazione**. La crescita delle sanzioni fa lievitare anche il pagamento in misura ridotta che per le sanzioni amministrative è pari ad un terzo della sanzione massima edittale ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 (se paga entro 60 giorni dalla contestazione) e l'estinzione agevolata di cui all'articolo 301 prevista dal Dgls 81/2008, pari al minimo edittale qualora il contravventore provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'ispettore del lavoro mediante verbale di primo accesso ispettivo.



Contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda								
Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 01/07/2013		Range sanzioni rivalutate 01/07/2018		Sanzione (1/4 del max) rivalutata 01/07/2018	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET
da	a	da	a	da	a			
€ 200,00	€ 600,00	€ 219,20	€ 657,60	€ 223,36	€ 670,09	€ 167,52	€ 150,00	€ 17,52
€ 300,00	€ 800,00	€ 328,80	€ 876,80	€ 335,05	€ 893,46	€ 223,36	€ 200,00	€ 23,36
€ 500,00	€ 2.000,00	€ 548,00	€ 2.192,00	€ 558,41	€ 2.233,65	€ 558,41	€ 500,00	€ 58,41
€ 800,00	€ 2.000,00	€ 876,80	€ 2.192,00	€ 893,46	€ 2.233,65	€ 558,41	€ 500,00	€ 58,41
€ 1.000,00	€ 4.800,00	€ 1.096,00	€ 5.260,80	€ 1.116,82	€ 5.360,76	€ 1.340,19	€ 1.200,00	€ 140,19
€ 1.200,00	€ 5.200,00	€ 1.315,20	€ 5.699,20	€ 1.340,19	€ 5.807,48	€ 1.451,87	€ 1.300,00	€ 151,87
€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 1.644,00	€ 6.576,00	€ 1.675,24	€ 6.700,94	€ 1.675,24	€ 1.500,00	€ 175,24
€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 2.192,00	€ 4.384,00	€ 2.233,65	€ 4.467,30	€ 1.116,82	€ 1.000,00	€ 116,82
€ 2.000,00	€ 8.000,00	€ 2.192,00	€ 8.768,00	€ 2.233,65	€ 8.934,59	€ 2.233,65	€ 2.000,00	€ 233,65
€ 2.500,00	€ 6.400,00	€ 2.740,00	€ 7.014,40	€ 2.792,06	€ 7.147,67	€ 1.786,92	€ 1.600,00	€ 186,92

Illeciti amministrativi più ricorrenti								
Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 01/07/2013		Range sanzioni rivalutate 01/07/2018		Estinzione agevolata - art. 301 bis rivalutata	Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative e rivalutata (legge n. 689/1981)	Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative non rivalutata (legge n. 689/1981)
da	a	da	a	da	a			
€ 500,00	€ 1.800,00	€ 548,00	€ 1.972,80	€ 558,41	€ 2.010,28	€ 558,41	€ 670,09	€ 600,00
€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 1.096,00	€ 4.384,00	€ 1.116,82	€ 4.467,30	€ 1.116,82	€ 1.489,10	€ 1.333,33
€ 1.000,00	€ 4.500,00	€ 1.096,00	€ 4.932,00	€ 1.116,82	€ 5.025,71	€ 1.116,82	€ 1.675,24	€ 1.500,00
€ 2.000,00	€ 6.600,00	€ 2.192,00	€ 7.233,60	€ 2.233,65	€ 7.371,04	€ 2.233,65	€ 2.457,01	€ 2.200,00

Come era stato già stabilito dal Ministero del Lavoro con la Circolare numero 35/2013 con riferimento alla prima rivalutazione scattata il 1° luglio 2013 i nuovi importi si applicheranno esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse **successivamente al 1° luglio 2018**. Mentre non interesseranno gli accertamenti rilevati precedentemente.

L'Ispettorato informa, inoltre, che l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".

Documento: [Decreto direttoriale 12 giugno 2018 numero 12](#)